

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **880**

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (PERIODO DI ATTRACCO 24/07/2021 - 31/12/2021) AI SENSI DELL'ART. 73 QUATER, C. 1, RUBRICATO "SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO PER LE NAVI DA CROCIERA" DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N.106

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, recante: «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» e, in particolare, l'art. 73quater:

- comma 1, in base al quale, al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, a decorrere dal 24 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del citato decreto e fino al 31 dicembre 2021 “*non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107*”;

- comma 2, che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato ad indennizzare “*le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1*”;

- comma 3 in base al quale “*L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*”;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 431 del 29/10/2021, emanato ai sensi dell'art. 73quater, comma 4 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 22.11.2021 n. 2929, recante termini e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al Fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione della sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera;

VISTA la nota prot. 25646 del 6/09/2021 con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili, al fine di poter procedere alla ripartizione del suddetto Fondo, ha chiesto al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di verificare l'entità della tassa di ancoraggio di cui alla Legge n.82/1963 e al DPR 107/2009, già pagata da parte delle navi da crociera che hanno attraccato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali dei predetti Enti, a decorrere dal 24 luglio 2021 fino alla data della citata nota nonché di far conoscere, ove possibile, l'entità del futuro pagamento della stessa in termini prospettici;

VISTA la nota prot. 28552 del 5/10/2021 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con cui si chiede al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di sensibilizzare i Comandi periferici

affinché le Compagnie di navigazione proseguano il pagamento della tassa di ancoraggio sino all'esito della decisione della Commissione Europea sulla compatibilità della misura con la normativa europea sugli aiuti di stato;

VISTA la nota prot.n. 34840 del 23 novembre 2021 con la quale la citata Direzione Generale ha richiesto al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di voler aggiornare alla data del 30 novembre 2021 i dati già forniti alla data del 6 settembre 2021 con nota n. 25482 del 13 ottobre 2021 procedendo, altresì, a fornire una previsione degli introiti presunti alla data del 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 525 del 29 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con cui è disposto l'impegno contabile complessivo di € 1.846.408,23 di cui € 560.936,79 all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la Decisione della Commissione Europea (SA.102013), adottata in data 04/04/2022, con cui ha approvato il regime italiano a sostegno del Settore del Trasporto marittimo e costiero di passeggeri in linea con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo per le misure di Aiuto di Stato, ritenendo la misura *"necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato Membro"*;

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è il soggetto erogatore delle risorse così come assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il sopra citato Decreto direttoriale n. 525/2021 per il Porto di Genova e di Savona-Vado;

VISTO l'articolo 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.";

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che prevedono la pubblicazione sul sito web di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei criteri e delle modalità di cui al sopra citato articolo 12, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire i criteri e le modalità con cui l'Autorità di Sistema potrà dare applicazione al Decreto MIMS n. 431 del 29/10/2021 prevedendo l'assegnazione delle risorse in misura proporzionale a quanto stanziato dal Ministero e, comunque, nei limiti dell'importo assegnato con Decreto Direttoriale del MIMS n. 525 del 29 dicembre 2021;

VISTA l'esigenza di pubblicare la suddetta procedura sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per consentire agli operatori economici di prendere

visione delle modalità e dei termini, entro e non oltre il 15/10/2022, per presentare l'istanza di rimborso;

RITENUTO, altresì, di elaborare, oltre alla procedura di presentazione, anche un modello "tipo" di istanza al fine di uniformare le domande di rimborso che perverranno dai Soggetti interessati;

VISTO che l'Autorità di Sistema Portuale provvederà alle necessarie verifiche sulla documentazione trasmessa dagli Operatori economici ricorrendo ad apposite istanze presso le competenti Capitanerie di Porto e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa:

- di approvare la procedura di rimborso della tassa di ancoraggio (periodo di attracco 24/07/2021 - 31/12/2021) ai sensi dell'art. 73 quater, c. 1, rubricato "*sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera*" del Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 (allegato A);
- di approvare gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 della procedura di rimborso della tassa di ancoraggio come parte integrante del presente decreto;
- di disporre, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione della procedura di rimborso della tassa di ancoraggio e dei relativi allegati sul sito web di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Genova, li **21/09/2022**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ISTANZA DI RIMBORSO

della tassa di ancoraggio (periodo di attracco 24/07/2021 – 31/12/2021) ai sensi dell'art. 73 quater, c. 1, rubricato "Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106.

Premessa

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» e, in particolare, l'art. 73 quater, c. 1, rubricato "Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera" prevede al comma 1. "Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107" (Allegato 1);

La Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. 28552 del 5 ottobre 2021 ha chiesto al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di sensibilizzare i Comandi periferici affinché le Compagnie di navigazione proseguano il pagamento della tassa di ancoraggio sino all'esito della decisione della Commissione Europea sulla compatibilità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato;

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota M_INF.VPTM.32847 del 9/11/2021 ha trasmesso proprio Decreto Direttoriale n. 431 del 29/10/2021, emanato ai sensi dell'art. 73 quater, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 22.11.2021 n. 2929, recante termini e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al Fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione della sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (Allegato 2).

Con Decreto direttoriale n. 525 del 29 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 26.01.2022 al n. 153, trasmesso con nota M_INF.VPTM.2685.28-01-2022, è disposto l'impegno contabile di spesa di € 1.846.408,23 in favore delle Autorità di sistema portuale (Allegato 3).

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 73 quater D.L. nr. 73/2021 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

La Commissione Europea, con Decisione adottata in data 04/04/2022, ha approvato il regime italiano a sostegno del settore del Trasporto marittimo e costiero di passeggeri in linea con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di stato (numero aiuto SA.102013).

La misura è stata ritenuta *"necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato Membro"*.

Secondo quanto deciso dalla Commissione Europea, con il citato atto la dotazione di bilancio dell'Aiuto, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ammonta a € 2.200.000,00 e *"se l'importo complessivo delle tasse portuali pagate sarà superiore alla dotazione complessiva del regime, le autorità italiane distribuiranno i fondi ai beneficiari ammissibili in maniera proporzionale"*.

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate a questa Autorità per entrambi i Porti di competenza (Porto di Genova e Porto di Savona Vado) ammontano ad € 560.936,79. Tale importo è stato assegnato sulla base dei dati comunicati al Ministero vigilante dal Comando del Corpo delle Capitanerie di porto con nota nr. 37815 del 15/12/2021 circa la tassa di ancoraggio versata nel periodo 24/07/2021 - 30/11/2021 e preventivata alla data del 31/12/2021.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, quale soggetto erogatore del contributo per i Porti di competenza, individua nel seguito termini e modalità per la presentazione delle domande.

Modalità di presentazione delle istanze

1. Potranno presentare istanza di rimborso gli operatori economici:

- del Settore delle navi da crociera;
- che abbiano provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa all'attracco nel periodo 24/07/2021 - 31/12/2021 nei porti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

2. Requisito essenziale è che il tributo sia stato effettivamente versato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Tale circostanza sarà verificata con la competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. La domanda di accesso al contributo dovrà essere corredata da idonea documentazione:

- copia conforme digitalmente firmata dal rappresentante legale o da soggetto titolato delle "Bollette di riscossione delle tasse d'ancoraggio e diritti marittimi" a titolo giustificativo del rimborso o copia conforme all'originale accompagnata da documento di riconoscimento;
- attestazione che i tributi oggetto della richiesta di rimborso siano relativi all'attracco nel periodo 24/07/2021 - 31/12/2021 (art. 73 quater Decreto Legge n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021);
- attestazione che i tributi siano stati effettivamente corrisposti a questa Autorità di Sistema per il tramite della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- indicazione del beneficiario del rimborso e relativi riferimenti bancari.

L'istanza dovrà essere trasmessa all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, **entro e non oltre il 15/10/2022**, con le seguenti modalità:

- PEC all'indirizzo: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com;

- Raccomandata A/R indirizzata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, via della Mercanzia, 2 - 16124 - Genova indicante la seguente attestazione: "Istanza di rimborso ex Art. 73 quater Decreto Legge 73/2021 convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106".

L'Ente provvederà alle necessarie verifiche sulla documentazione trasmessa ricorrendo ad apposite istanze presso le competenti Capitanerie di Porto e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al termine dell'istruttoria verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i. l'elenco delle domande ritenute ammissibili e l'ammontare del contributo riconosciuto. L'Ente rimborserà ai sensi dell'art. 73 quater del D.L. n. 73/2021 in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo assegnato con Decreto Direttoriale del MIMS n. 525 del 29 dicembre 2021.

Ai fini del supporto tecnico per la compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi all'ufficio preposto "Programmazione Risorse":

Dott.ssa Erika Tedde: tel. 010 241 2320; e-mail: erika.tedde@portsofgenoa.com

Dott.ssa Roberta Pioli: tel. 010 241 2114; e-mail: roberta.pioli@portsofgenoa.com

Allegati:

- Allegato n. 1 Articolo 73 quater del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*»;
- Allegato n. 2 Decreto Direttoriale MIMS n. 431 del 29 ottobre 2021;
- Allegato n. 3 Decreto Direttoriale MIMS n. 525 del 29 dicembre 2021;
- Allegato n. 4 Modello istanza rimborso tassa ancoraggio periodo di attracco 24/07/2021 - 31/12/2021

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 , n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

Vigente al : 28-7-2022

Titolo VIII

AGRICOLTURA E TRASPORTI

Art. 73-quater

((Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera).))

((1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla [legge 9 febbraio 1963, n. 82](#), e dall'[articolo 1](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107](#).

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita' del fondo e' destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche' dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorita' di sistema portuale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTI gli articoli 107 e 108 del TUEF;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021 con decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340 recante “*Regolamento per l’esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi*” ed, particolare, l’art. 1 in base “*Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall’Autorità marittima*” e l’art. 4 “*In ogni Ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 recante “*Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell’articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*” ed, in particolare, l’art. 1, comma 6 in base al quale “*La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza*” e il comma 8 in base al quale “*Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse*”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, recante: “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” ed, in particolare, l’art. 73quater:

- comma 1 in base al quale, al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, a decorrere dal 24 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del citato decreto e fino al 31 dicembre 2021 “*non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107*”;



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

- comma 2 che prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato ad indennizzare *“le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1”*;
- comma 3 in base al quale *“L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”*;
- comma 4 in base al quale, entro trenta giorni dal rilascio della suddetta autorizzazione, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse alle Autorità di sistema portuale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale;

CONSIDERATO che:

- per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere a ciascuna Autorità di Sistema portuale, risulta necessario conoscere l’ammontare degli introiti ad esse non attribuiti in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 73quater, comma 1 citato nonché degli eventuali rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della disposizione dianzi citata, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo sopra indicato;
- a tale scopo, possano essere utilizzati i dati sulle avvenute o mancate riscossioni detenuti dalle Autorità marittime ai sensi delle disposizioni dianzi indicate nonché le previsioni di gettito all’uopo elaborate dai medesimi uffici fino al 31 dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a disciplinare le modalità di assegnazione delle risorse in questione alle Autorità di sistema portuale;

SENTITA la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Autorità di Sistema portuale nella seduta del 25 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 73quater, comma 3 del predetto decreto legge, l’efficacia delle disposizioni del suddetto articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

DECRETA

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione alle Autorità di sistema portuale delle risorse previste dall’art. 73quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106 per il periodo dal 24 luglio al 31 dicembre 2021.



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Art.2
(Definizioni)

1. **decreto legge**: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106 ed, in particolare, l'articolo 73quater;
2. **Fondo**: il fondo previsto dall'art. 73quater, comma 2 del decreto legge;
3. **Autorità di sistema portuale**: le Autorità di sistema portuale previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
4. **Presidente**: Il Presidente delle Autorità di sistema portuale;
5. **Tassa di ancoraggio**: quella prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107;
6. **Direzione generale**: la Direzione generale per la vigilanza sulle infrastrutture di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
7. **Autorità marittima**: gli uffici territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto deputate alla riscossione delle tasse di ancoraggio.

Art. 3
(Riserva di attuazione)

1. L'erogazione delle risorse di cui al Fondo è disposta con successivo decreto ai sensi dell'art. 73quater, comma 4 del decreto legge, previa positiva decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno in base all'articolo 108, par. 3, TFUE.

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1. Per accedere alle risorse del Fondo, le Autorità di sistema portuale presentano apposita domanda, sottoscritta digitalmente dal Presidente ed inviata alla Direzione generale, esclusivamente via pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it, entro il termine del 1° dicembre 2021.
2. Nella domanda, il Presidente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dichiara:
 - a) l'ammontare delle risorse da compensare per effetto dell'applicazione del decreto legge per come derivanti:
 - dai mancati introiti della tassa di ancoraggio;
 - dai rimborsi riconosciuti per le tasse di ancoraggio eventualmente già corrisposte nel periodo considerato;
 - b) che la mancata applicazione della tassa di ancoraggio non deriva da determinazioni assunte in applicazione di diversa disposizione di legge ovvero per altra causa non connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. Nella domanda di cui al comma 2, l'ammontare delle risorse per le quali si richiede la compensazione è distinto tra:
 - a) mancati introiti al 30 novembre 2021;
 - b) gettito previsto del mancato introito della tassa di ancoraggio dal 1° al 31 dicembre 2021;



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

- c) rimborsi riconosciuti al 30 novembre 2021;
- d) previsione di rimborsi da riconoscere dal 1° al 31 dicembre 2021.

Art. 5

(Modalità di attribuzione delle risorse)

1. Sulla base delle domande pervenute, la Direzione generale provvede a riscontrare le richieste di compensazione pervenute per ciascuna Autorità di sistema portuale con i dati in possesso delle Autorità marittime.
2. All'esito dei riscontri effettuati, la Direzione generale determina, con apposito provvedimento, l'ammontare delle risorse del Fondo da attribuire a ciascuna Autorità di Sistema portuale.
3. Le risorse sono attribuite alle Autorità di Sistema portuale in misura pari al mancato introito derivante dalla applicazione del decreto legge fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse del Fondo non siano sufficienti a coprire le richieste presentate, la Direzione generale provvede alla rideterminazione in misura proporzionale delle risorse attribuibili a ciascuna Autorità di sistema portuale in relazione al limite massimo di spesa.
5. Il provvedimento finale di ammissione alla compensazione di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione della somma riconosciuta a ciascuna Autorità di Sistema Portuale, è pubblicato nella sezione del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Amministrazione trasparente.
6. La Direzione generale effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia accertata l'insussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle compensazioni, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e si procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.1/VV
Rif. DEC525

Alle Autorità di sistema portuale

Mare Adriatico Meridionale
protocollo@pec.adspmam.it

Mare Adriatico Centro Settentrionale
Port.ravenna@legalmail.it

Mare Adriatico orientale
pec@cert.porto.trieste.it

Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmamaredisardegna.it

Mare Sicilia Occidentale
info@pec.portpalermo.it

Mare Adriatico Settentrionale
Autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Mare Ligure Orientale
protocollo@pec.adspmarligureorientale.it

Mare Ligure Occidentale
segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

Mare Centro Settentrionale
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Mare Tirreno Centrale
protocollogenerale@cert.porto.na.it

Mare Tirreno Meridionale, Ionio e Stretto
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Mare Tirreno Settentrionale
adsp@pec.portialtotirreno.it

e.p.c. Al Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto -Rep. 2° Ufficio II
cgcp@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Decreto Direttoriale di impegno n. 525 del 29 dicembre 2021 per l'importo totale di euro 1.846.408,23 a favore delle Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art. 73^{quater} del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Per il seguito di competenza, si trasmette il Decreto Direttoriale n.525 del 29.01.2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 26.01.2022 al n. 153, recante termini e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione della sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera.

IL DIRIGENTE



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, in materia di contabilità pubblica e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e visti, in particolare, gli artt. 4 e 14, che dettano disposizioni in materia di indirizzo politico amministrativo da parte degli organi di Governo e in materia di attività amministrativa e di gestione dei dirigenti, nonché l'art. 16 che, al comma l, lettera b), assegna ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il compito di curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali emanate dal Ministro;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021 art.5, n.22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”;

VISTO il D.P.C.M. del 2 settembre 2020 registrato presso la Corte dei conti in data 25.09.2020 al n. 3322, con il quale è stata conferita la nomina di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne alla Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;

VISTO il Contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla dr.ssa Maria Teresa Di Matteo prot.n. 35429 dell'8 settembre 2020;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 13 gennaio 2021, n. 13 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, n. 547;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'attività amministrativa e la gestione del 31 marzo 2021, n. 12 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2021 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la Direttiva n.71 del 14 maggio 2021 con la quale, in attuazione della nuova Direttiva Ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione n.12 del 31 marzo 2021, Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato ai titolari delle Direzioni



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2021, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340 recante *“Regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi”* ed, particolare, l'art. 1 in base *“Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'Autorità marittima”* e l'art. 4 *“In ogni Ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 recante *“Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* ed, in particolare, l'art. 1, comma 6 in base al quale *“La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza”* e il comma 8 in base al quale *“Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse”*;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, recante: *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»* ed, in particolare, l'art. 73quater:

- comma 1, in base al quale, al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, a decorrere dal 24 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del citato decreto e fino al 31 dicembre 2021 *“non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107”*;
- comma 2, che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato ad indennizzare *“le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1”*;
- comma 3 in base al quale *“L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”*;
- comma 4 in base al quale, *entro trenta giorni dal rilascio della suddetta autorizzazione, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse alle Autorità di sistema portuale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale;*

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 431 del 29.10.2021, emanato ai sensi dell'art. 73quater, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.106, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 22.11.2021 n. 2929, recante termini e modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione della sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera;



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

VISTA la nota prot. 25646 del 6.09.2021 con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, al fine di poter procedere alla ripartizione del suddetto fondo, ha chiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di verificare, attraverso i propri comandi periferici, attesa la competenza istituzionale dell'Autorità Marittima nel procedimento di autorizzazione all'approdo e alla relativa emissione dell'ordine di introito e in coordinamento con le Autorità di Sistema portuale, l'entità della tassa di ancoraggio di cui alla legge n.82/1963 e al DPR 107/2009, già pagata da parte delle navi da crociera che hanno attraccato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali dei predetti Enti, a decorrere dal 24 luglio 2021 fino alla data della citata nota nonché di far conoscere, ove possibile, l'entità del futuro pagamento della stessa in termini prospettici;

VISTA la nota prot. 28552 del 5.10.2021 con la quale la medesima Direzione Generale ha chiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di sensibilizzare i Comandi periferici affinché le Compagnie di navigazione proseguano il pagamento della tassa di ancoraggio sino all'esito della decisione della Commissione europea sulla compatibilità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato;

VISTA la nota prot. 121851 del 6.10.2021 con la quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha invitato tutte le Capitanerie di Porto ad estendere agli Uffici marittimi interessati quanto rappresentato dalla citata Direzione Generale con la nota prot. n. 28552 del 05.10.2021;

VISTA la nota prot.n. 34840 del 23 novembre 2021 con la quale la citata Direzione generale ha richiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di voler aggiornare alla data del 30 novembre 2021 i dati già forniti alla data del 6 settembre 2021 con nota n. 25482 del 13 ottobre 2021 procedendo, altresì, a fornire una previsione degli introiti presunti alla data del 31 dicembre 2021;

VISTA la nota n 37815 del 15.12.202 con la quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha trasmesso alla Direzione Generale il riepilogo dei dati comunicati dagli Uffici periferici del Corpo suddivisi facendo riferimento ai porti ricompresi sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale e quelli non ricompresi, nel periodo dal 24.07.2021 al 30.11.2021, relativamente alla tassa di ancoraggio già versata e la previsione alla data del 31.12.2021;

VISTE le note, detenute in atti, con le quali le Autorità di sistema portuale hanno richiesto, per le motivazioni ivi indicate, di poter accedere al Fondo dianzi richiamato;

TENUTO CONTO che lo stanziamento iniziale di euro 2.200.000,00 per l'anno 2021 risulta disponibile in termini di competenza e cassa sul capitolo di bilancio n.1802 piano gestionale 5;

DATO ATTO che, sulla base dei dati forniti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con la corrispondenza dianzi richiamata, risultano versati corrispettivi per le tasse di ancoraggio nel periodo dal 24 luglio 2021 al 30 novembre 2021 nonché, in termini di stima presunta, dal 1° al 31 dicembre 2021 pari all'importo indicato nella sottostante tabella a fianco di ciascuna Autorità di sistema portuale:



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

ADSP	TASSA VERSATA AL 30 NOVEMBRE 2021 (Fonte CP)	TASSA PREVISTA PER DICEMBRE 2021 (FONTE CP)	SOMMA
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale			
PORTO DI GENOVA	243.667,81	22.802,26	
PORTO DI SAVONA E VADO LIGURE	293.115,43	1.351,29	
TOTALE	536.783,24	24.153,55	€ 560.936,79
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale			
PORTO DI LA SPEZIA	136.103,92	0	
TOTALE	136.103,92	0	€ 136.103,92
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale			
PORTO DI LIVORNO E PIOMBINO	25.174,48	0	
TOTALE	25.174,48	0	€ 25.174,48
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale			
PORTO DI CIVITAVECCHIA	276.591,33	101.087,63	
PORTO DI GAETA	1267	0	
TOTALE	277.858,33	101.087,63	€ 378.945,96
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale			
PORTO DI NAPOLI	51.038,38	0	
PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA	1.271,57	0	
PORTO DI SALERNO	206.000,00	50.000,00	
TOTALE	258.309,95	€ 50.000,00	€ 308.309,95
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale, del Mar Jonio e dello Stretto			
PORTO DI MESSINA	122.936,98	6.425,60	
PORTO DI MILAZZO	44,35	0	
TOTALE	122.981,33	6.425,60	€ 129.406,93
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale			
PORTO DI BARI	10.380,17	0,00	
PORTO DI BRINDISI	9.125,79	0	
PORTO DI BARLETTA E MONOPOLI	668	0	
TOTALE	11.973,96	0	€ 11.973,96
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale			
PORTO DI RAVENNA	21.420,35	0	
TOTALE	21.420,35	0	€ 21.420,35
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale			
PORTO DI VENEZIA	19.104,03	0	
TOTALE	19.104,03	0	€ 19.104,03
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale			
PORTO DI TRIESTE	7.270,47	0	
PORTO DI MONFALCONE	124.783,61	0	
TOTALE	132.054,08	0	€ 132.054,08
Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale			
PORTO DI PALERMO	34.986,91	39.013,32	
PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	171,14	0,00	
TOTALE	35.158,05	39.013,32	€ 74.171,37
Autorità di Sistema Portuale del "Mare di Sardegna"			
PORTO DI CAGLIARI	44.836,03	0	
PORTO DI OLBIA	3.619,38	0	
PORTO DI PORTO TORRES	351,00	0	
TOTALE	48.806,41	0	€ 48.806,41
TOTALE COMPLESSIVO	1.625.728,13	220.680,10	€ 1.846.408,23

RITENUTO, pertanto, in attesa della decisione della Commissione europea sulla compatibilità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato e fatte salve le effettive procedure di rimborso da svolgersi a cura delle Autorità di sistema portuale di cui alla precedente tabella, di dover provvedere, per le finalità indicate in premessa, all'impegno dell'importo complessivo pari a € 1.846.408,23, attualmente disponibile sul capitolo 1802 PG 5, al fine di liquidare le richieste presentate dalle Autorità di sistema portuale così ripartito:



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

	Autorità di Sistema Portuale	Importi A.F.2021	conto di tesoreria
1	Mare Mar Ligure Occidentale	€ 560.936,79	140319985
2	Mare Ligure Orientale	€ 136.103,92	142320094
3	Mare Tirreno Settentrionale	€ 25.174,48	313320095
4	Mare Centro Settentrionale	€ 378.945,96	3480032336
5	Mare Tirreno Centrale	€ 308.309,95	425320101
6	Mare Tirreno Meridionale, Ionio e Stretto	€ 129.406,93	5140160174
7	Mare Adriatico Meridionale	€ 11.973,96	430320065
8	Mare Adriatico Centro Settentrionale	€ 21.420,35	2460079994
9	Mare Adriatico Settentrionale	€ 19.104,03	22434367
10	Mare Adriatico Orientale	€ 132.054,08	23132274
11	Mare Sicilia Occidentale	€ 74.171,37	5150033163
12	Mare di Sardegna	€ 48.806,41	5200036804

A TERMINI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Articolo 1) per le motivazioni indicate in premessa, è disposto l'impegno contabile di spesa di 1.846.408,23 milioni di euro, a valere sul capitolo n. 1802 piano gestionale 5 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero in favore delle Autorità di sistema portuale, così ripartito sui rispettivi conti di tesoreria dello Stato a fianco di ciascuna segnati:

	Autorità di Sistema Portuale	Importi A.F.2021	conto di tesoreria
1	Mare Mar Ligure Occidentale	€ 560.936,79	140319985
2	Mare Ligure Orientale	€ 136.103,92	142320094
3	Mare Tirreno Settentrionale	€ 25.174,48	313320095
4	Mare Centro Settentrionale	€ 378.945,96	3480032336
5	Mare Tirreno Centrale	€ 308.309,95	425320101
6	Mare Tirreno Meridionale, Ionio e Stretto	€ 129.406,93	5140160174
7	Mare Adriatico Meridionale	€ 11.973,96	430320065
8	Mare Adriatico Centro Settentrionale	€ 21.420,35	2460079994
9	Mare Adriatico Settentrionale	€ 19.104,03	22434367
10	Mare Adriatico Orientale	€ 132.054,08	23132274
11	Mare Sicilia Occidentale	€ 74.171,37	5150033163
12	Mare di Sardegna	€ 48.806,41	5200036804

Il presente Decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

Spett.le
Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure
Occidentale
Via della Mercanzia, 2
16124 GENOVA

OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 QUATER DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021, N.106 RECANTE «MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI»

Il sottoscritto _____ nato
a _____ il _____ e residente in
(Comune) _____ (Prov.) _____
_____ (Via, Piazza,
etc...) _____ n. civ. _____
_____ codice fiscale _____ nella sua qualità di legale
rappresentante della società o di soggetto titolato (Ragione sociale della società come
risultante da visura camerale) _____ con sede legale in
(Comune) _____ (Prov.) _____
(Via, Piazza, etc....) _____ n. civ. _____
C.A.P. _____ Telefono _____ CELL: _____
PEC: _____
EMAIL _____
_____ Codice fiscale _____
Partita IVA _____

CHIEDE

l'erogazione del contributo previsto ai sensi dell'art. 73 quater Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito in legge 23 luglio 2021, n.106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

- a) di essere il rappresentante legale o avente titolo della società beneficiaria del rimborso;

- b) di aver versato la tassa di ancoraggio per il periodo di attracco 24/07/2021 – 31/12/2021;
- c) di aver corrisposto il tributo o i tributi all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il tramite della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

PRENDE ATTO

Che l’Ente, nel caso di istanze di rimborso superiori all’importo individuato con Decreto Direttoriale n. 525 del 29 dicembre 2021, rimborserà ai sensi dell’art. 73 quater del D.L. n. 73/2021 in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell’importo assegnato con il citato Decreto.

AUTORIZZA

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a richiedere agli Enti ed ai Soggetti Competenti qualsiasi atto o documento di natura pubblica la cui acquisizione sia necessaria all’espletamento del procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo, alla sua erogazione ed a successivi controlli e verifiche.

INFINE, COMUNICA

—che il conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, utilizzato per l’accredito del rimborso concesso è il seguente:

IBAN

presso la Banca Agenzia

Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:

- copia conforme digitalmente firmata dal rappresentante legale o da soggetto titolare delle “Bollette di riscossione delle tasse d’ancoraggio e diritti marittimi” a titolo giustificativo del rimborso o copia conforme all’originale accompagnata da documento di riconoscimento;
- fotocopia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA LEGALE
RAPPRESENTANTE SOGGETTO
TITOLATO

|
|

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento